



**L'accertamento dell'età dei minori stranieri  
non accompagnati e separati  
in Italia**

## EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento si propone di indicare principi, criteri e garanzie procedurali che dovrebbero orientare lo svolgimento dell'accertamento dell'età, e di presentare una breve analisi della situazione in Italia a livello normativo e di prassi, al fine di **fornire delle raccomandazioni per l'adozione in Italia di una procedura per l'accertamento dell'età dei minorenni non accompagnati e separati<sup>1</sup> uniforme, multidisciplinare e rispettosa dei loro diritti e superiore interesse.**

A fronte della presenza in Italia di minori non accompagnati<sup>2</sup> in maggioranza di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti. Allo stesso modo, un accurato accertamento dell'età potrebbe ridurre le possibilità che adulti vengano erroneamente identificati come minorenni e alloggiati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e abusando del sistema di protezione a loro riservato.

La normativa internazionale, insieme ad autorevoli linee guida e posizioni, stabilisce principi guida, criteri e garanzie fondamentali in tema di accertamento dell'età. Essi includono: il principio del superiore interesse del fanciullo; il principio di non discriminazione; il diritto del minore a preservare la propria identità; il criterio del dubbio fondato e dell'*extrema ratio* che devono guidare ogni accertamento dell'età prima e nel corso dell'espletamento; la presunzione della minore età e il beneficio del dubbio, che deve essere accordato qualora non sia possibile stabilire con certezza l'età di un individuo; l'accertamento effettuato con metodi multidisciplinari, non invasivi e rispettosi della persona, da personale indipendente e specializzato; il consenso informato del minore a sottoporsi alla procedura; l'indicazione del margine di errore nel referto; la presenza di una persona competente e indipendente che rappresenti il minore; l'effettivo diritto d'appello. Pur fornendo indicazioni sui principi generali e sulle garanzie procedurali, che devono essere rispettate nel corso dell'espletamento della verifica dell'età, gli strumenti giuridici internazionali non disciplinano tuttavia l'accertamento dell'età in termini di procedura, metodi applicabili e soggetti responsabili.

La normativa italiana richiama numerosi principi sanciti a livello internazionale, non regolamentando tuttavia alcune garanzie procedurali, in particolare l'approccio

---

<sup>1</sup> Per "minori non accompagnati" si intendono quei minori, separati da entrambi i genitori e da altri parenti, e sono privi delle cure di un adulto che – per legge o per consuetudine –, abbia tale responsabilità. "Minori separati" sono coloro che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, – per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti. Nell'ambito del presente documento, si utilizzerà il termine "minori non accompagnati e separati", comprensivo di entrambe le categorie, declinato al maschile per facilità di lettura, considerato che in Italia la maggioranza dei minori non accompagnati e separati è di sesso maschile.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 9 dicembre 1999, n.535, per minore straniero non accompagnato "s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

multidisciplinare, l'utilizzo di metodi più invasivi solo come *extrema ratio*, l'impiego di personale qualificato ed indipendente, la presenza di un rappresentante legale qualificato e indipendente e l'obbligo di indicare il margine di errore nella perizia di accertamento. Tale normativa si presenta altresì disorganica. Principi e garanzie procedurali sono disciplinati da fonti di natura diversa, per lo più secondarie e di limitata applicabilità. Alcuni principi sono infatti previsti solo in regime penale o nell'ambito della protezione internazionale, e non trovano pertanto diretta applicabilità in ogni accertamento dell'età di presunti minori non accompagnati e separati se non in via eventualmente analogica. Altri sono richiamati solo in fonti secondarie quali Circolari Ministeriali o Linee Guida. Non esiste ad oggi una procedura uniforme per l'accertamento dell'età.

La frammentarietà del quadro normativo sembra riflettersi in una disomogeneità di prassi a livello nazionale e locale<sup>3</sup>, e nell'applicazione parziale dei principi e delle garanzie ad oggi sanciti dalla normativa. Tra le maggiori criticità riscontrate nelle prassi rilevate si segnalano: accertamenti effettuati in maniera sistematica senza la valutazione dell'esistenza di un dubbio fondato; accertamenti effettuati in prima istanza e prevalentemente con metodi medici, senza esaurire prima altre possibilità di stimare l'età con metodi non invasivi e senza l'applicazione di metodi multidisciplinari; accertamenti effettuati su disposizione di una pluralità di soggetti; minori sottoposti ad accertamenti multipli, con la ripetuta messa in discussione della loro identità ed esposizione ad esami medici anche invasivi; insufficiente informativa e partecipazione del minore nella procedura; assenza del consenso informato del minore; accertamenti effettuati da personale non specializzato; referti approssimativi e privi dell'indicazione del margine d'errore; insufficiente applicazione del beneficio del dubbio e della presunzione della minore età, privando potenziali minori della protezione di cui necessitano fino all'espletamento dell'intera procedura; insufficiente informativa circa la possibilità di contestare la decisione ed i mezzi per farlo.

**Appare dunque necessaria l'adozione in Italia di una procedura uniforme per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati, che introduca i principi e le garanzie ad oggi non disciplinati e ne promuova l'applicazione omogenea. Tra le principali raccomandazioni avanzate nel documento si riportano le seguenti:**

- **L'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati sia effettuato solo qualora, in seguito all'attenta e obiettiva valutazione delle dichiarazioni dell'interessato e dei documenti anagrafici disponibili, permanga un dubbio fondato circa la sua maggiore o la minore età, valutato attraverso indicatori specifici e debitamente motivato.**
- **Prima di procedere ad un accertamento dell'età, siano fornite al minore l'assistenza umanitaria necessaria, adeguate informazioni in merito alla normativa a tutela delle persone di minore età, nonché l'informativa completa relativa all'identificazione e all'accertamento dell'età, in una lingua e con modalità adatte alla maturità e al grado di comprensione dello stesso.**

---

<sup>3</sup> Secondo le informazioni raccolte nel corso di una consultazione che ha interessato alcune delle maggiori zone di ingresso e rintraccio dei minori non accompagnati in Italia. Si veda per maggiori dettagli la nota metodologica. La consultazione non ha potuto coinvolgere in maniera sistematica tutti i soggetti interessati, e gli interlocutori sono stati selezionati a seconda della loro disponibilità; pertanto le prassi raccolte non rappresentano un quadro esaustivo della situazione in Italia e nelle località prese in esame.

- **Si adotti una procedura di accertamento uniforme, attraverso un adeguamento normativo che ne disciplini principi, criteri e garanzie procedurali.**
- **Tale procedura adotti un approccio olistico e multidisciplinare e preveda lo svolgimento dell'accertamento dell'età attraverso fasi successive, applicando in prima istanza metodi non invasivi e coinvolgendo, durante tutto il corso della procedura, personale indipendente e specializzato.**
- **Ulteriori accertamenti attraverso valutazioni dello sviluppo psico-sociale e/o fisico siano effettuati solo come *extrema ratio*, con il consenso informato del minore e/o del tutore, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria minorile e in presenza di un tutore nominato dall'autorità giudiziaria minorile.**
- **In tutte le fasi della procedura il presunto minore sia trattato come tale e collocato in un luogo sicuro.**
- **La perizia dell'accertamento sia dettagliata, specifichi il margine di errore e venga inviata all'autorità giudiziaria minorile per il decreto di attribuzione dell'età.**
- **Qualora a seguito di accertamento persistano dubbi, il beneficio del dubbio e il principio di presunzione della minore età siano applicati in favore del minore.**
- **Copia del referto dell'accertamento e del provvedimento di attribuzione dell'età siano consegnati a chi vi è stato sottoposto e spiegati, in una lingua e con modalità adatte alla maturità e al grado di comprensione dello stesso, contestualmente all'informativa riguardo la possibilità ed ai mezzi di impugnazione.**

Le suddette raccomandazioni sono rivolte al legislatore e ai funzionari dei ministeri e delle regioni competenti per l'adozione di una procedura uniforme per l'accertamento dell'età, e altresì alla magistratura, alle autorità di pubblica sicurezza, ai tutori, ai funzionari e a tutti gli operatori in ambito legale e socio-sanitario, chiamati a partecipare a vario titolo alla realizzazione di tale procedura.

## L'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati

Il presente documento si propone di fornire alcune raccomandazioni per l'**adozione in Italia di una procedura per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati uniforme, multidisciplinare e rispettosa dei diritti dei minori e del loro superiore interesse.**

L'UNHCR auspica che il documento possa rappresentare un utile strumento di supporto per il legislatore e i funzionari dei ministeri e delle regioni competenti, così come per la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, i tutori, i funzionari e tutti gli operatori in ambito legale e socio-sanitario, chiamati alla realizzazione di tale procedura.

### Inquadramento della problematica

Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla fine di luglio 2013 i minori non accompagnati non richiedenti asilo segnalati in Italia erano 7.402<sup>4</sup>. Tali statistiche non sono però esaustive, in quanto non includono i minori richiedenti asilo<sup>5</sup>, i minori che transitano dall'Italia senza registrarsi presso le autorità per timore di non potersi spostare in altri paesi europei<sup>6</sup> e, con particolare riferimento all'oggetto di questa analisi, i minori migranti e richiedenti asilo erroneamente identificati come adulti.

Il riconoscimento della minore età di migranti e richiedenti asilo può presentare numerose difficoltà per le autorità ed i servizi preposti alla loro identificazione ed assistenza. Molti minori non accompagnati e separati giungono nel Paese di destinazione privi di documenti idonei ad attestarne l'età, e non sempre si trovano nella posizione di poterli presentare in un secondo momento. I documenti possono essere stati abbandonati o smarriti al momento della fuga dal proprio paese o nel corso del viaggio, confiscati dai trafficanti o rimasti in possesso dei genitori o di altri adulti dai quali, per diversi motivi, i minori sono stati separati. In altri casi, in particolare in situazioni di apolidia, non è mai stato rilasciato alcun documento di identità. Bisogna inoltre considerare che in molti paesi non tutti i bambini e le bambine sono registrati alla nascita<sup>7</sup>. Anche la diversità dei calendari utilizzati contribuisce a far sì che alcuni minori non siano in grado di indicare la propria data di nascita o la propria età<sup>8</sup>. Infine, come un maggiorenne potrebbe dichiararsi minorenni per avere accesso a particolari diritti e

---

<sup>4</sup> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Divisione IV, *Report nazionale minori stranieri non accompagnati*, Aggiornato al 31 luglio 2013, [http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori\\_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf](http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2031-07-2013.pdf). Tali dati includono 1.452 minori irreperibili.

<sup>5</sup> Dati annuali sul numero dei minori richiedenti asilo presenti in Italia sono forniti dal Ministero dell'Interno. Secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2013, il numero dei minori non accompagnati e separati richiedenti asilo nel 2012 ammontava a 970.

<sup>6</sup> UNHCR, *Protecting Children on the Move*, luglio 2012, <http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/1273/protecting-children-on-the-move-127300.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013.

<sup>7</sup> Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), nei paesi in via di sviluppo meno della metà dei bambini e delle bambine sotto i cinque anni viene registrato alla nascita (UNICEF, *Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity*, 2010, [http://www.unicef.org/publications/index\\_55740.html](http://www.unicef.org/publications/index_55740.html), ultima cons. 30 ottobre 2013.). L'elenco dei paesi in via di sviluppo è disponibile a p. 87.

<sup>8</sup> UNICEF, *Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography*, aprile 2011, [http://www.unicef.org/protection/Age\\_Assessment\\_Practices\\_2010.pdf](http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf), , ultima cons. 30 ottobre 2013.

benefici, è possibile altresì che un minore si dichiari maggiorenne per accedere al lavoro o per non essere separato da connazionali adulti<sup>9</sup>.

La legislazione italiana è particolarmente attenta alla tutela dei minori non accompagnati, che non possono essere oggetto di espulsione<sup>10</sup> o trattenimento amministrativo<sup>11</sup>. I minori non accompagnati hanno altresì diritto ad un permesso di soggiorno<sup>12</sup>, che può essere convertito al compimento del diciottesimo anno di età in un permesso per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, o per esigenze sanitarie<sup>13</sup>. Inoltre, la normativa prevede che i minori siano collocati in un luogo sicuro<sup>14</sup> e che siano loro garantite tutela e protezione, e sancisce la nomina del tutore<sup>15</sup>, l'accesso all'istruzione<sup>16</sup> e ai servizi sanitari alle stesse condizioni previste per i minori italiani<sup>17</sup> nonché il rintraccio dei familiari<sup>18</sup>.

A fronte di una presenza in Italia di minori non accompagnati in maggioranza di età compresa tra i 16 e i 17 anni<sup>19</sup>, l'accertamento dell'età ai fini di una corretta identificazione diventa di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari ed evitare l'adozione di provvedimenti che possono essere gravemente lesivi di tali diritti<sup>20</sup>, quali la violazione del principio di *non-refoulement*, il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti. Inoltre, l'identificazione come minore permette l'applicazione delle specifiche garanzie previste dalla normativa relativa alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, tra le altre l'inserimento in una struttura per minori del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati<sup>21</sup>, l'esame prioritario della domanda di asilo<sup>22</sup> e la valutazione delle forme di persecuzione specifiche dei minori<sup>23</sup>. Allo stesso modo, un accurato

---

<sup>9</sup> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito FRA), Separated, asylum-seeking children in European Union Member States, aprile 2010, <http://fra.europa.eu/en/publication/2012/separated-asylum-seeking-children-european-union-member-states>, , ultima cons. 30 ottobre 2013.

<sup>10</sup> Art. 19, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

<sup>11</sup> Combinato disposto artt. 14 e 19 D.lgs 286/1998.

<sup>12</sup> Art. 28, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Artt. 18, D.lgs 286/1998.

<sup>13</sup> Art. 32, D.lgs 286/1998.

<sup>14</sup> Art. 403, Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262); Art. 2, Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

<sup>15</sup> Artt. 2 e 3, L. 184/1983; Artt. 343 e seguenti, Codice Civile; Art. 26, Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" (G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008).

<sup>16</sup> Art. 38, D.lgs 286/1998; Art. 45, D.P.R. 394/99; Art. 34, Costituzione della Repubblica Italiana.

<sup>17</sup> Art. 32, Costituzione della Repubblica Italiana; Artt. 34 e 35, D.lgs 286/1998; Artt. 42 e 43, D.P.R. 394/99.

<sup>18</sup> Art. 8, Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri"; Art. 28, Decreto Legislativo 19 Novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/93/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"; Art. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

<sup>19</sup> A titolo di esempio, su un totale di 7.402 minori non accompagnati reportati dai dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31 luglio 2013, 4.152 minori risultano avere 17 anni, 1.724 risultano avere 16 anni, e solo 1.526 risultano avere meno di 15 anni.

<sup>20</sup> Circolare del Ministero dell'Interno Prot. 17272/7, 9 luglio 2007 "Identificazione dei migranti minorenni".

<sup>21</sup> Art. 26, D.lgs 25/2008; Art. 28, D.lgs 251/2007; Art. 2, Direttiva sui Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo del 7 dicembre 2006; Art. 8, D.Lgs 140/2005.

<sup>22</sup> Art. 28, D.lgs 25/2008.

<sup>23</sup> Art. 7, D.lgs 251/2007.

accertamento dell'età potrebbe ridurre i rischi di un abuso del sistema di protezione per minori.

Pur fornendo indicazioni sui principi generali e le garanzie procedurali che devono essere rispettate nel corso dell'espletamento del processo di verifica d'età<sup>24</sup>, gli strumenti giuridici internazionali e nazionali non disciplinano l'accertamento dell'età in termini di procedura, metodi applicabili e soggetti responsabili.

**In assenza di chiarezza metodologica ed operativa, nonché di una procedura uniforme, in Italia si è sviluppata una varietà di prassi, che presentano ampio margine di discrezionalità, con il conseguente rischio di violazione dei diritti riconosciuti dalla normativa internazionale e nazionale.**

### **Nota metodologica e terminologica**

Per "accertamento dell'età" si intende la procedura utilizzata per determinare l'età approssimativa di un individuo<sup>25</sup>. Pur non riscontrandosi né nel contesto nazionale né in ambito comunitario un approccio uniforme nelle modalità operative, il termine "accertamento dell'età" tende ad essere più comunemente utilizzato per indicare l'uso di esami di tipo medico<sup>26</sup>, volti a stimare l'età cronologica di un individuo attraverso una valutazione della sua età biologica<sup>27</sup>.

Nell'ambito di questo documento, il cui campo di applicazione riguarda in particolare i minori non accompagnati e separati, si è adottato un approccio olistico, intendendo per accertamento dell'età l'intero **processo volto a stimare l'età cronologica di un individuo attraverso la raccolta e l'analisi di ogni elemento documentale e testimonianza rilevante, così come la valutazione della sua maturità psico-sociale, cognitiva e fisica.**

Le informazioni raccolte e le raccomandazioni avanzate in questo documento tengono in considerazione il quadro normativo, le linee guida e le posizioni esistenti in tema di accertamento dell'età a livello internazionale e nazionale<sup>28</sup>, e recepiscono posizioni già espresse dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Per un'analisi della normativa applicabile a livello internazionale, europeo e nazionale, si vedano le sezioni I, II e V del presente documento.

<sup>25</sup> UNHCR, *Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines*, 2011, <http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013.

<sup>26</sup> Separated Children in Europe Programme (di seguito SCEP), *Review of current laws, policies and practices relating to age assessment in sixteen European Countries*, maggio 2011, <http://www.scepnetwork.org/images/17/166.pdf>, ultima cons. 30 ottobre 2013; European Migration Network (di seguito EMN), *Policies on Reception, Return and Integration arrangements for, and numbers of, Unaccompanied Minors – an EU comparative study*, maggio 2010, [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/unaccompanied-minors/0\\_emn\\_synthesis\\_report\\_unaccompanied\\_minors\\_final\\_version\\_may\\_2010\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/unaccompanied-minors/0_emn_synthesis_report_unaccompanied_minors_final_version_may_2010_en.pdf), ultima cons. 30 ottobre 2013; SCEP, *Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe*, 2012, <http://www.scepnetwork.org/images/16/163.pdf>, ultima cons. 30 ottobre 2013; informazioni raccolte in Italia nell'ambito di questo studio.

<sup>27</sup> Per una definizione di età cronologica, età biologica, età sociale e età psicologica si rimanda al glossario.

<sup>28</sup> Si vedano le sezioni I, II e IV di questo documento.

<sup>29</sup> UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, 1994, <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3470.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum*, febbraio 1997, <http://www.refworld.org/pdfid/3ae6b3360.pdf>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *Conclusion on Children at Risk*, 5 ottobre 2007, No. 107 (LVIII) – 2007, <http://www.unhcr.org/4717625c2.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 22 dicembre 2009,

Esse si basano altresì su informazioni relative alle prassi in ambito di accertamento dell'età, identificate in alcune zone di ingresso e di maggior afflusso di minori non accompagnati e separati in Italia. Tali informazioni sono state raccolte attraverso una consultazione documentale e più di trenta colloqui con attori privilegiati provenienti dalle istituzioni e dalla società civile che operano nel campo della protezione e dell'assistenza ai minori non accompagnati e separati, così come dalla consultazione con personale UNHCR e di organizzazioni partner, sulla base del lavoro effettuato sul territorio<sup>30</sup>. I colloqui, volti ad individuare alcune delle procedure esistenti, i soggetti coinvolti e l'eventuale presenza di protocolli *ad hoc*, sono stati strutturati sulla base dei principi, criteri e garanzie enunciate in questo documento, al fine di individuare eventuali criticità e buone prassi nella loro attuazione in Italia. Le domande hanno pertanto riguardato aspetti quali l'identificazione, i motivi che portano ad un accertamento, i soggetti che lo richiedono, dispongono ed eseguono, le modalità ed i metodi utilizzati, la partecipazione del minore nel corso della procedura, la formulazione dei referti e la possibilità di contestare la decisione. Poiché la consultazione non ha potuto coinvolgere in maniera sistematica tutti i soggetti interessati, l'analisi non fornisce un quadro esauriente delle prassi esistenti nelle località oggetto della ricerca o in Italia. Le informazioni fornite dai diversi interlocutori sono state debitamente tenute in considerazione, tuttavia, il contenuto di questo documento non riflette necessariamente tutte le posizioni espresse dai soggetti consultati.

Il documento presenta una breve analisi dei principi fondamentali, dei criteri e delle garanzie in materia di accertamento dell'età riconosciuti a livello internazionale, affrontando anche il tema di riconoscimento reciproco dei risultati degli accertamenti, seguita da alcuni spunti di riflessione sui diversi metodi utilizzati per l'accertamento dell'età. La seconda parte del documento si focalizza sul contesto italiano, presentando il quadro normativo, nonché una breve analisi delle prassi riscontrate in alcune zone prese in esame, evidenziando criticità e buone prassi. A conclusione, il documento avanza delle raccomandazioni per l'adozione in Italia di una procedura uniforme per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati.

In ultimo, il documento rinvia ad opere e altra documentazione, anche in nota, come mero riferimento, senza necessariamente farne proprio o rispecchiarne esaustivamente il contenuto.

## I. Principi generali

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (CRC)<sup>31</sup>, riconosce i minori soggetti titolari di diritti umani fondamentali e di diritti specifici riconosciuti in virtù della loro vulnerabilità e bisogni specifici<sup>32</sup>. La Convenzione stabilisce alcuni principi fondamentali che

---

HCR/GIP/09/08, <http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *A Framework for the Protection of Children*, 26 giugno 2012, <http://www.refworld.org/docid/4fe875682.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.

<sup>30</sup> Sono stati consultati alcuni rappresentanti di Servizi sociali di Comuni e Province, Giudici Tutelari, Questure, Polizia di Frontiera, cooperative, ONG (Caritas, CivicoZero, ASGI, CIR and Save the Children), strutture di accoglienza per minori, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano, e staff UNHCR nelle città di Torino, Milano, Trento, Venezia, Bologna, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Crotone, Catanzaro, e le province siciliane ad eccezione di Palermo, Enna e Messina. I colloqui si sono svolti in maniera informale e in parte telefonicamente. Gli interlocutori sono stati selezionati in base al ruolo svolto nell'accertamento dell'età e a seconda della loro disponibilità, pertanto le prassi raccolte possono rappresentare solo parzialmente la realtà esistente in ciascuna delle località prese in esame.

<sup>31</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, 20 novembre 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577 (CRC). Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione si intende per minore "ogni essere umano al di sotto dei 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

<sup>32</sup> Bossuyt, M., *La Convention des Nations Unies sur le droits de l'Enfant*, RUDH, Vol. 2, n. 4, 1990.



devono guidare ogni azione che coinvolge un minore, incluso quindi l'accertamento dell'età. Essi comprendono:

- Il principio dell'**interesse superiore del fanciullo** (art. 3 CRC). Esso implica che in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo sia una considerazione preminente<sup>33</sup>.

All'interno della procedura volta ad accertare l'età di un individuo, garantire tale principio comporta che il superiore interesse del fanciullo deve prevalere rispetto ad ogni altro interesse, posto che l'obiettivo principale è quello di assicurare la protezione di un minore<sup>34</sup>. Ogni fattore rilevante deve essere attentamente considerato, incluse le vulnerabilità del minore, i bisogni di protezione e l'esistenza di tutte le garanzie procedurali applicabili<sup>35</sup>. E' necessario pertanto effettuare tutte le dovute considerazioni sulla necessità e proporzionalità<sup>36</sup> della procedura in relazione all'obiettivo e al benessere del minore<sup>37</sup>.

- Il diritto del minore a **preservare la propria identità** (art. 8 CRC). Poiché l'età è una componente essenziale dell'identità di un individuo, l'età di un minore non dovrebbe essere messa in dubbio in maniera indiscriminata e in assenza di motivi fondati. Il sedicente minore dovrebbe pertanto essere considerato come tale finché non sia provato diversamente (presunzione della minore età).
- Il dovere degli stati di implementare misure e adottare provvedimenti necessari per **attuare i diritti riconosciuti ai minori** (art. 4 CRC)<sup>38</sup>. Nell'ambito dell'accertamento dell'età, ciò implica l'applicazione delle garanzie necessarie ad assicurare la corretta identificazione del minore, affinché egli possa accedere ai diritti che gli sono riconosciuti.
- L'obbligo di assicurare **protezione** da ogni forma di abuso o violenza e il rispetto **dell'integrità fisica** del minore (art. 19 CRC)<sup>39</sup>. Tali obblighi comportano il dovere di

---

<sup>33</sup> Tale principio è richiamato, tra gli altri, in: Art.24, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (2000/C 364/01), C364/1, 18.12.2000 (di seguito Carta Diritti UE); Art. 10, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966; Preambolo & art. 25, Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (di seguito Direttiva Procedure); Preambolo & art. 20, Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (di seguito Direttiva Qualifica); Art. 23.1, Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (di seguito Direttiva Accoglienza); Art. 13, Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (di seguito Direttiva Tratta).

<sup>34</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, gennaio 2013, [http://www.unicef.org/protection/files/Age\\_Assessment\\_Note\\_final\\_version\\_\(English\).pdf](http://www.unicef.org/protection/files/Age_Assessment_Note_final_version_(English).pdf), ultima cons. 30 ottobre 2013.

<sup>35</sup> UN Committee on the Rights of the Child, CRC General Comment No. 6 (2005): Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 1 September 2005, CRC/GC/2005/6, p.9 (di seguito CRC/GC/2005/6).

<sup>36</sup> Secondo il principio della proporzionalità, ogni misura presa da un'autorità pubblica che ha un impatto sui diritti umani fondamentali deve essere: appropriata al raggiungimento dell'obiettivo; necessaria per il suo raggiungimento; ragionevole.

<sup>37</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.

<sup>38</sup> Richiamato in CRC/GC/2005/6, p.7, cit.

<sup>39</sup> Richiamato, tra gli altri, in; Art. 3, Carta Diritti EU, cit.; Art. 10, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani, 16 maggio 2005, CETS 197 (di seguito Convenzione Tratta CoE).

accertare l'età attraverso modalità meno invasive possibili, nel rispetto dell'integrità fisica e psichica, della cultura e del genere del minore.

- Il diritto del minore all'**informazione**, all'**ascolto**, alla **libera espressione** delle proprie opinioni e al rispetto delle stesse in relazione all'età e al grado di maturità (Artt. 12 e 13 CRC)<sup>40</sup>. **Tali principi** richiedono che la piena partecipazione del minore nel corso della procedura di accertamento dell'età sia garantita attraverso l'informazione e l'ascolto.
- Il principio di **non discriminazione** (Artt. 2 e 22 CRC)<sup>41</sup>. Si chiede che gli Stati garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i minori, inclusi non accompagnati e separati, e che adottino provvedimenti volti ad assicurarne l'effettiva tutela, senza alcuna distinzione di sorta dovuta al colore, alla lingua, all'origine nazionale, etnica o sociale, o ad ogni altra circostanza in cui il minore possa trovarsi. Nel contesto dell'accertamento dell'età, tale principio implica anche che la decisione di sottoporre un individuo ad accertamento sia la conseguenza di una valutazione oggettiva circa la sua effettiva necessità, da effettuarsi caso per caso, assicurandosi che essa non sia invece applicata in maniera discriminatoria ovvero dettata da ragioni legate, per esempio, alla nazionalità, all'origine o a specifiche caratteristiche fisiche<sup>42</sup>.

## II. Criteri e garanzie procedurali

Numerose convenzioni internazionali, direttive europee e strumenti giuridici non vincolanti stabiliscono criteri e garanzie fondamentali in tema di accertamento dell'età<sup>43</sup>. Ad essi si aggiungono posizioni, linee guida e dichiarazioni espresse dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e da organizzazioni internazionali non governative<sup>44</sup>, che offrono un'autorevole guida in materia, nonché raccomandazioni avanzate in ambito di studi e ricerche tematiche<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> Richiamato, tra gli altri, in: Art. 3, Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori, Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (di seguito Convenzione Diritti Minori CoE); Art. 24, Carta Diritti UE, cit.; Art. 33, Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie, Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 (di seguito Convenzione Lavoratori Migranti).

<sup>41</sup> Richiamato, tra gli altri, in: Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965; Art. 24, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 December 1966; Art. 10, Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, cit.; Art. 18, Convenzione Lavoratori Migranti, cit.; Art. 21, Carta Diritti UE, cit.; Preambolo, Convenzione Tratta CoE, cit.; Art. 14, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, Roma, 4.XI.1950 (di seguito CEDU).

<sup>42</sup> UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.

<sup>43</sup> CRC/GC/2005/6, cit.; UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007): Children's Rights in Juvenile Justice, 25 April 2007, CRC/C/GC/10 (di seguito CRC/C/GC/10); UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 May 2013, CRC/C/GC/14 (di seguito CRC/C/GC/14); Convenzione Tratta CoE, cit.; Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 1810 (2011), Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return (di seguito Risoluzione 1810 CoE); Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (di seguito Direttiva Euratom); Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, Gazzetta ufficiale n. C 221 del 19/07/1997 (di seguito Risoluzione Consiglio UE 1997); Carta Diritti UE, cit.; Direttiva Tratta, cit.; Direttiva Qualifica, cit.; Direttiva Procedure, cit.; Direttiva Accoglienza, cit.; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014), SEC(2010)534, COM/2010/0213 def. (di seguito Piano d'Azione UE); Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) (di seguito Risoluzione Parlamento Europeo 2012).

<sup>44</sup> Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Human Rights Comment: "Methods for assessing the age of migrants children must be improved", 9 agosto 2011, [http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view\\_blog\\_post.php?postId=166](http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=166), ultima cons. 30 ottobre 2013 (di seguito CoE Human Rights Comment 2011); Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Positions on the rights of minor migrants in an

- **Dubbio fondato e extrema ratio.** L'accertamento dell'età è effettuato solo se necessario, qualora sussistano dubbi fondati in merito all'età di un individuo<sup>46</sup>, anche qualora egli si dichiari maggiore rispetto alla sua età apparente, e laddove altri tentativi di determinare l'età, attraverso la sua stessa testimonianza o l'analisi della documentazione disponibile, non siano andati a buon fine<sup>47</sup>. Ciò implica che l'accertamento dell'età non sia disposto in maniera sistematica, ma sulla base di una valutazione individuale, obiettiva e imparziale, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età, dopo aver debitamente chiarito e motivato le ragioni del dubbio<sup>48</sup>. Tale criterio rispetta il diritto del minore a preservare la propria identità, alla partecipazione e all'ascolto, e tiene conto delle possibili ripercussioni sullo stato psicologico ed emotivo di una persona, che potrebbero derivare dal metterne in discussione l'identità<sup>49</sup>.

---

irregular situation, Strasbourg, 25 giugno 2010, CommDH/PositionPaper (2010)6, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1654377>, ultima cons. 30 ottobre 2013 (di seguito CoE Positions 2010); CRI, OIM, UNHCR, Save the Children, *PRAESIDIUM III. Accertamento dell'età di minori migranti: principi generali*, 2009, [http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PIII\\_AccertamentoEta.pdf](http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/PIII_AccertamentoEta.pdf), ultima cons. 30 ottobre 2013; European Network of Ombudspersons for Children (di seguito ENOC), *Statement on State Obligations for the Treatment of Unaccompanied Children*, Approved in the Annual Meeting in Athens on 26-28 September 2006, <http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=11850>, ultima cons. 30 ottobre 2013; Save the Children Italia, *Principi Generali in Materia di Accertamento dell'Età*, luglio 2009; SCEP, *Position Paper...*, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, 4th revised edition, 2009, <http://www.refworld.org/docid/415450694.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNICEF, *Age Assessment: a Technical Note*, cit. UNHCR, *Refugee Children...*, cit.; UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures...*, cit.; UNHCR, *Conclusions on Children at Risk*, cit.; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8...*, cit.; UNHCR, *A Framework for the Protection of Children*, cit.; UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 14 maggio 2009, A/HRC/11/7, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/132/23/PDF/G0913223.pdf?OpenElement>, ultima cons. 30 ottobre 2013 (di seguito UN Special Rapporteur). Inoltre, come richiesto dal Piano d'azione UE sui Minori non Accompagnati, l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO) ha effettuato una raccolta di informazioni sulle politiche e prassi vigenti negli Stati Membri attraverso un questionario inviato agli stati e ad alcune organizzazioni della società civile, nonché una serie di sessioni di studio e di confronto sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e isolati, lavoro finalizzato alla pubblicazione di linee guida ad uso degli Stati Membri.

<sup>45</sup> FRA, *Separated, asylum-seeking children...*, cit.; Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali & Consiglio d'Europa, *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, 2013, [http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders\\_it.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders_it.pdf), ultima consultazione 30 ottobre 2013; Crawley, H., *When is a child not a child? Asylum, age disputes, and the process of age assessment*, Immigration Law Practitioners' Association (ILPA), London, 2007; EMN, *op. cit.*; Save the Children Norway and the Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS), *Mum knows how old I am" – a survey of age assessment of separated children – summary*, 2006; SCEP, *Review of current laws, policies and practices...*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children: Exploring Age Assessment Challenges. Background and Discussion Paper for the Expert Seminar on Unaccompanied Minors, Children Crossing the External Borders of the EU in Search of Protection Organized by the Belgian Presidency of the European Union, 2010*; UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; UN General Assembly, Human Rights Council, *Study of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on challenges and best practices in the implementation of the international framework for the protection of the rights of the child in the context of migration*, 5 luglio 2010, A/HRC/15/29, <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/151/41/PDF/G1015141.pdf?OpenElement>, ultima cons. 30 ottobre 2013 (di seguito UN OHCHR 2010).

<sup>46</sup> Art. 25.5, Direttiva Procedure, cit.; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children*, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; UNHCR, *A Framework for the Protection of Children*, cit.; UNHCR, *Conclusions on Children at Risk*, cit.; UNHCR *Guidelines on Policies and Procedures...*, cit.; UN OHCHR 2010, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; CoE Human Rights Comment 2011, cit.; CoE Positions 2010, cit.; SCEP, *Position Paper on Age Assessment*, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; FRA, *op. cit.*; ENOC, *op. cit.*

<sup>47</sup> SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.;

<sup>48</sup> UNHCR, *Beyond Proof...*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.

<sup>49</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; FRA, *op. cit.*

- **Presunzione della minore età.** Quando non vi è certezza riguardo all'età di un individuo e/o nelle more dell'accertamento, ogni presunto minore deve essere trattato come tale e deve essere garantita l'applicazione delle norme in materia di protezione dei minori<sup>50</sup>.
- **Beneficio del dubbio.** Qualora, anche a seguito di accertamento, persistano dubbi riguardo all'età di un individuo, il beneficio del dubbio deve essere applicato e la persona identificata come minore a tutti gli effetti<sup>51</sup>.
- **Approccio olistico e multidisciplinare.** Poiché nessun metodo, medico e non medico, è in grado di determinare con certezza l'età cronologica di un individuo<sup>52</sup>, l'accertamento dell'età deve essere condotto secondo un approccio olistico e con procedure e metodi multidisciplinari<sup>53</sup>, che non si basino solo sull'aspetto e le sembianze dell'individuo, ma effettuino una valutazione completa e bilanciata del suo sviluppo fisico e cognitivo, e della sua maturità sociale e psicologica<sup>54</sup>. Nel corso di tale valutazione, tutte le circostanze individuali e contestuali della persona sottoposta ad accertamento devono essere valutate in maniera obiettiva, inclusi aspetti legati al vissuto, alle differenze socio-culturali e alla vulnerabilità<sup>55</sup>.
- L'accertamento dovrebbe essere effettuato attraverso **procedure uniformi**, dettagliate e specifiche<sup>56</sup>, in un **ambiente idoneo**<sup>57</sup>.
- **Personale qualificato e indipendente.** L'accertamento deve essere effettuato da personale indipendente<sup>58</sup>, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi, e qualificato, con esperienza in materia di accertamento dell'età e di minori<sup>59</sup>, competenze multidisciplinari<sup>60</sup> e familiarità con il background socio-culturale dei minori sottoposti ad accertamento<sup>61</sup>.
- **Metodi non invasivi e rispettosi della persona.** L'accertamento dell'età deve essere effettuato con metodi il meno invasivi possibile, sicuri e rispettosi della dignità e

<sup>50</sup> Art. 13, Direttiva Tratta, cit.; Art. 10, Convenzione Tratta CoE, cit.; CRC/C/GC/10, cit.; UN OHCHR 2010, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; Piano d'azione UE, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

<sup>51</sup> Art. 25, Direttiva Procedure; UNHCR, *Conclusion on Children at Risk*, cit.; CRC/C/GC/10, cit.; CRC/GC/2005/6, cit.; UN Special Rapporteur, cit.; UN OHCHR 2010, cit.; UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures...*, cit.; CoE Positions 2010, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; ENOC, *op. cit.*; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.

<sup>52</sup> CoE Human Rights Comment 2011, cit.; Crawley, H., *op. cit.*; UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit. Si veda inoltre la nota seguente. Per un approfondimento sui metodi per l'accertamento dell'età, si rimanda alla sezione III del presente documento.

<sup>53</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; UNHCR *Guidelines on International Protection No. 8...*, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; CoE Human Rights Comment 2011, *ibid.*; CoE Positions 2010, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; Risoluzione Parlamento Europeo 2013, cit.

<sup>54</sup> UNHCR, *Conclusion on Children at Risk*, cit.; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 8...*, cit.; CRC/GC/2005/6, cit.; CoE Positions 2010, cit.; ENOC, *op. cit.*; SCEP, *Position Paper...*, cit.;

<sup>55</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit.; CoE Positions 2010, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.;

<sup>56</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit.; Art. 5.4, Direttiva Euratom; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

<sup>57</sup> CRC/GC/2005/6, cit.; UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures...*, cit.

<sup>58</sup> UN OHCHR 2010, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; FRA, *op. cit.*

<sup>59</sup> Art. 25.5, Direttiva Procedure, cit.; Art. 31.6, Direttiva Qualifica, cit.; Artt. 5 & 7, Direttiva Euratom, cit.; CRC/GC/2005/6, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, *ibid.*; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.;

<sup>60</sup> Risoluzione 1810 CoE, cit.; CoE Human Rights Comment 2011, cit.

<sup>61</sup> FRA, *op. cit.*; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit..

dell'integrità psico-fisica della persona, appropriati all'età, al genere, alla cultura<sup>62</sup> e alle esperienze vissute, tenendo in considerazione il fatto che i metodi medici sono generalmente maggiormente invasivi e alcuni accertamenti fisici potrebbero aggravare il trauma conseguente a precedenti esperienze di abusi fisici o sessuali<sup>63</sup>. Nella decisione riguardo al metodo da adottare per accertare un'età dubbia, ogni considerazione deve essere effettuata rispetto ai possibili rischi per il benessere psico-fisico del presunto minore. Come è stato sottolineato dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, l'esposizione a raggi ionizzanti per soli fini amministrativi non è in principio nel superiore interesse del minore<sup>64</sup>. Ogni esposizione di questo tipo deve essere debitamente giustificata sulla base di una valutazione dell'entità del possibile danno alla persona in relazione al beneficio che da tale esposizione si trarrebbe, nonché alla possibilità di raggiungere lo stesso scopo attraverso metodi meno invasivi<sup>65</sup>.

- **Margine di errore.** Nella determinazione dell'età cronologica di un individuo, i metodi utilizzati e il margine di errore devono essere sempre specificati e tenuti in considerazione<sup>66</sup>.
- **Rappresentante indipendente** L'accertamento dell'età deve essere effettuato alla presenza di un rappresentante indipendente e adeguatamente formato, che tuteli il presunto minore e possa assisterlo in tutte le fasi della procedura, garantendone il superiore interesse<sup>67</sup>.
- **Consenso informato.** Prima di procedere con un accertamento dell'età, le autorità competenti devono assicurarsi che il presunto minore sia stato informato e abbia compreso le ragioni dell'accertamento, la procedura, i metodi che saranno utilizzati, gli attori coinvolti, le possibili ripercussioni sulla sua salute in caso dell'uso di specifici metodi medici, le possibili conseguenze del risultato dell'accertamento e le conseguenze di un eventuale rifiuto. Tali informazioni devono essere fornite in una lingua che egli possa capire e con modalità adatte alla sua età e grado di maturità<sup>68</sup>. Una volta informato, il presunto minore è sottoposto a procedura solo dopo aver espresso il suo consenso, direttamente o tramite il suo rappresentante legale<sup>69</sup>. In tale prospettiva, il rappresentante e il mediatore culturale dovrebbero svolgere un ruolo centrale nell'informativa al minore e nel facilitare la sua decisione di sottoporsi ad un accertamento<sup>70</sup>.

Il presunto minore dovrebbe poter rifiutare di sottoporsi ad accertamento qualora la procedura possa essere lesiva della sua dignità e/o benessere psico-fisico<sup>71</sup>. L'eventuale rifiuto non deve condurre ad una presunzione di maggiore età, ed egli dovrebbe avere la possibilità di essere ascoltato circa le ragioni del rifiuto<sup>72</sup>. Tale rifiuto non incide

---

<sup>62</sup> CRC/GC/2005/6, cit.; Art. 25.5, Direttiva Procedure, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; UNHCR, *Conclusion on Children at Risk*, cit.; UNHCR, *Refugee Children...*, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit..

<sup>63</sup> ENOC, *op. cit.*

<sup>64</sup> CoE Human Rights Comment 2011, cit.

<sup>65</sup> Art. 3, Direttiva Euratom, cit.

<sup>66</sup> Piano d'azione UE, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit.; UNHCR, *Refugee Children...*, cit.; UNHCR, *Guidelines on Policies and Procedures...*, cit.

<sup>67</sup> Art. 25.1, Direttiva Procedure, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; FRA, *op. cit.*

<sup>68</sup> Art 25.5, Direttiva Procedure, cit.; ENOC, *op. cit.*; UNICEF, *Age assessment practices...*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UN OHCHR 2010, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.;

<sup>69</sup> Art 25.5, Direttiva Procedure, cit.; UN OHCHR 2010, *ibid.*; Risoluzione 1810 CoE; FRA, *op. cit.*; UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.

<sup>70</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, *ibid.*; SCEP, *Position Paper...*, *ibid.*

<sup>71</sup> SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.

<sup>72</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit.

sull'eventuale accesso alla procedura e sull'esito della domanda di protezione internazionale<sup>73</sup>.

- **Riconoscimento reciproco del risultato dell'accertamento dell'età.** Occorre precisare che la questione del riconoscimento reciproco dell'accertamento dell'età risulta fondamentale per evitare, da una parte, **accertamenti multipli**, con evidenti ripercussioni sul benessere del minore e sulla spesa pubblica e dall'altra, il riconoscimento automatico di **accertamenti o identificazioni senza la dovuta considerazione dei criteri, metodi e garanzie procedurali applicate**<sup>74</sup>.

**Il riconoscimento reciproco del risultato di un accertamento dell'età all'interno dello stesso Paese o tra Stati dovrebbe essere garantito** tuttavia **solo in seguito all'armonizzazione dei requisiti, dei metodi e dei criteri utilizzati**<sup>75</sup>. Se una persona è stata riconosciuta come minore in un Paese e non è possibile stabilire la sua età al di là di ogni dubbio, il beneficio del dubbio deve essere applicato in favore della minore età<sup>76</sup>.

- **Diritto effettivo d'appello.** La possibilità di contestare la procedura ed il risultato dell'accertamento dell'età deve essere garantita<sup>77</sup>. Perché il diritto d'appello sia effettivo, il risultato dell'accertamento e la conseguente decisione riguardo all'età dell'individuo devono essere presentati per **iscritto**<sup>78</sup>, nonché comunicati al minore in una lingua e con modalità che ne assicurino la **comprensione**<sup>79</sup>. Egli dovrebbe inoltre essere **informato** della possibilità e dei mezzi di impugnazione, ed avere accesso al **supporto legale gratuito**<sup>80</sup>. L'appello dovrebbe avere effetto sospensivo di ogni provvedimento lesivo dei diritti del minore<sup>81</sup>.

### III. Metodi per l'accertamento dell'età

Diversi sono i metodi che possono essere utilizzati, individualmente o in combinazione tra loro, per l'accertamento dell'età di un individuo.

Un'analisi dettagliata ed esaustiva di tali metodi, così come una posizione sulla loro efficacia, esulano dall'ambito di studio di questo documento. Una panoramica dei metodi comunemente più usati può offrire tuttavia alcuni spunti di riflessione sui limiti e sulle criticità alle quali tali metodi possono prestarsi, e di riaffermare l'esigenza di adottare modalità di accertamento dell'età olistiche e multidisciplinari, il meno invasive possibile e rispettose dei criteri e delle garanzie a tutela del minore.

- **Raccolta e analisi di documenti.** Documenti utili ad accertare l'età possono includere, tra l'altro, il passaporto, la carta d'identità, il certificato di nascita, certificati scolastici, documenti clinici ed altre attestazioni rilasciate da competenti autorità straniera, che possono essere presentati dal minore o raccolti attraverso una varietà di fonti (database, famiglia, scuole, strutture ospedaliere, campi profughi ecc).
- **Raccolta e analisi di informazioni** atte a fornire indicazioni sulla data di nascita e l'età, **attraverso colloqui approfonditi** con il minore. I colloqui sono volti a ricostruire la storia

---

<sup>73</sup> Art 25.5, Direttiva Procedure, cit.; SCEP, *Statement of Good Practice*, cit.

<sup>74</sup> UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

<sup>75</sup> UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.

<sup>76</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit.;

<sup>77</sup> UN Special Rapporteur, cit; UN OHCHR 2010, cit.; Risoluzione 1810 CoE, cit.; UNHCR, *Protecting Children on the Move*, cit.; FRA, *op. cit.*

<sup>78</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit; R (on the application of B) v The Mayor and Burgesses of the London Borough of Merton [2003] EWHC 1689 (Admin) (England and Wales); Moke v The Refugee Applications Commissioner [2005] IEHC 317 (Republic of Ireland).

<sup>79</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

<sup>80</sup> UNICEF, *Age Assessment: A Technical Note*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

<sup>81</sup> SCEP, *Position Paper...*, cit.; UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.

personale e familiare, il percorso e il contesto sociale di provenienza, con l'obiettivo di incrociare le informazioni raccolte, qualora possibile anche attraverso il contatto con i familiari. Diverse possono essere le figure coinvolte, tra gli altri i funzionari di pubblica sicurezza, gli assistenti sociali e gli operatori di organizzazioni che forniscono servizi per conto di amministrazioni locali.

- **Valutazione del livello di maturità psico-sociale, cognitiva o comportamentale.** Tali metodi promuovono un approccio multidisciplinare ed olistico, che valuta le circostanze individuali e contestuali, inclusi fattori sociali e culturali, capaci di fornire degli elementi per la determinazione dell'età di un individuo.

I suddetti metodi facilitano la partecipazione del minore e tengono conto di aspetti legati al bagaglio personale e socio-culturale della persona. Essi mostrano tuttavia alcune fragilità nella loro applicazione attuale. Il contesto e le modalità di conduzione dei colloqui non sono sempre adatti all'età, al livello di maturità o alla vulnerabilità del minore. Mancano indicazioni normative riguardo alla tipologia di documenti validi per l'accertamento dell'età<sup>82</sup> e le autorità competenti non sempre ricevono una formazione adeguata alla valutazione della varietà di forme in cui tali documenti possono presentarsi<sup>83</sup>. Il personale che conduce i colloqui non è sempre formato sulle tecniche di intervista e ascolto di minori, e non sempre ha familiarità con il contesto socio-culturale di provenienza del minore<sup>84</sup>. Infine, non vi è unanimità circa le modalità con cui le valutazioni dello sviluppo psico-sociale e cognitivo dovrebbero essere effettuate, quali fattori siano maggiormente rilevanti e su come determinare il margine di errore<sup>85</sup>.

Si ritiene tuttavia che le suddette criticità potrebbero essere superate attraverso la formazione del personale e la diffusione di linee guida specifiche o di strumenti di supporto quali schemi di intervista o liste di controllo.

- **Valutazione dello sviluppo fisico.** Come menzionato, in Italia e in Europa l'approccio maggiormente diffuso è quello medico<sup>86</sup>, in particolare la radiografia del distretto mano-polso. Le tecniche utilizzate comprendono: l'**esame visivo**, effettuato attraverso un'anamnesi, la valutazione di indicatori antropometrici e/o dello sviluppo puberale<sup>87</sup>; la

---

<sup>82</sup> UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.

<sup>83</sup> Aynsley-Green, A., *The assessment of age in undocumented migrants*, marzo 2011; SCEP, *Position Paper...*, cit.

<sup>84</sup> UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.; Aynsley-Green, A., *The assessment of age...*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit. Secondo le linee guida dell'UNHCR sulla valutazione della domanda di protezione internazionale in relazione alla minore età (UNHCR, *Guidelines on International protection No. 8*, cit.), l'accertamento dell'età dovrebbe tenere in considerazione anche la maturità psicologica, e in casi eccezionali le stesse linee guida possono applicarsi anche a persone sopra i 18 anni, mostrando come l'età cronologica non sia pertanto l'unico fattore determinante nella valutazione della vulnerabilità.

<sup>85</sup> UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.

<sup>86</sup> Secondo recenti studi comparati, l'accertamento dell'età di minori non accompagnati e separati è effettuato prevalentemente attraverso esami medici in Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Italia, Portogallo, Spagna e Slovacchia. In Lituania, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia e Croazia l'accertamento dell'età è effettuato raramente, ma qualora effettuato, l'approccio medico rimane prevalente. Malta, Francia, Germania, Svezia e Regno Unito adottano un approccio integrato, per cui l'esame medico è preceduto o affiancato dalla raccolta di informazioni attraverso colloqui o valutazioni psicologiche e dello sviluppo cognitivo e emozionale. Irlanda, Grecia e Slovenia non effettuano esami medici (EMN, *op. cit.*, SCEP, *Review of current laws...*, cit; SCEP, Newsletter No. 38, autunno 2012, <http://scep.sitespirit.nl/images/12/94.pdf>, ultima cons. 30 ottobre 2013; SCEP, Newsletter No. 39, primavera 2013, <http://scep.sitespirit.nl/images/12/91.pdf>, ultima cons. 30 ottobre 2013).

<sup>87</sup> La definizione degli stadi puberali secondo Marshall-Tanner, espressa in una scala elaborata nel 1962, si basa su fotografie di bambini e adolescenti inglesi (Benso, L., Milani, S., *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, giugno 2013, [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/1\\_0013\\_benso\\_materiali.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_0013_benso_materiali.pdf), ultima cons. 30 ottobre 2013). È importante in questa sede rilevare come lo stesso Tanner abbia sottolineato che il metodo non dovrebbe essere utilizzato per la determinazione dell'età cronologica e, pertanto, risulta improprio l'uso forense di tale metodo (Rosenbloom & Tanner (1998), in Cunha, E, Baccino, E., Martrille, L., Ramsthaler,

rilevazione del grado di **maturazione scheletrica** attraverso parametri auxologici, effettuata principalmente tramite indagini radiografiche del distretto mano-polso<sup>88</sup> o, in misura inferiore, della clavicola<sup>89</sup>; la valutazione dello **stato di sviluppo dentario**<sup>90</sup>; la valutazione del grado di fusione delle epifisi basate su metodi non radiologici<sup>91</sup>.

A fronte della consistente varietà di tecniche applicate, esistono in letteratura suggerimenti di natura pratica focalizzati sia sulle modalità che sul tipo di metodiche da applicare<sup>92</sup>, ma non vi è al momento unanimità riguardo al metodo più affidabile e alla tipologia di professionisti da impiegare in tali procedure. La letteratura specializzata<sup>93</sup> è

---

F., Prieto, J., Schuliar, Y., Lynnerup, N., Cattaneo, C., *The problem of aging human remains and living individuals: a review*, Forensic Science International 2009; 193(1-3):1-13).

<sup>88</sup> Tale esame valuta il grado di ossificazione della mano (carpo, metacarpo e falangi) e del polso (ulna e radio) attraverso il metodo Tanner e Whitehouse (TW2), sviluppato sulla base di radiografie di soggetti partecipanti all'Harpenden Growth Study tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta, o l'atlante di Greulich e Pyle (GP), che si basa su radiografie di bambini ed adolescenti statunitensi di origine nord europea effettuate nel periodo tra le due guerre (Benso, L., Milani, S., *op. cit.*).

<sup>89</sup> Tale metodo, che valuta il livello di ossificazione della clavicola, è considerato rilevante solo al fine di determinare se l'età di un individuo è superiore o inferiore ai 21 anni, età in cui generalmente si verifica l'ossificazione completa della clavicola (Crawley, H., *op. cit.*; Essakkili (2007), in UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit).

<sup>90</sup> Diversi metodi di lettura vengono utilizzati. Tra questi si segnala: l'osservazione della mineralizzazione del terzo molare, che include, tra gli altri, l'applicazione del metodo Demirjian al terzo molare, standardizzata da Mincer et al. (Mincer, H.H., Harris, E.F., Berryman, H.E., *The A.B.F.O. study of third molar development and its use as an estimator of chronological age*. Journal of Forensic Science. 1993;38(2):379-90. Erratum in: Journal of Forensic Science 1993;38(6):1524); il metodo Demirjian, che valuta i gradi di sviluppo dei denti della mandibola sinistra (Demirjian A, Goldstein H, Tanner JM, *A new system of dental age assessment*, Human Biology 1973;45(2):211-27); il metodo Kvall, basato sulla riduzione della polpa dentaria, che si utilizza però nel caso di stime dell'età su adulti e pertanto non è applicabile ai minori (Kvaal, S.I., Kolltveit, K.M., Thomsen, I.O., Solheim, T., *Age estimation of adults from dental radiographs*, Forensic Science International 1995;74(3):175-85).

<sup>91</sup> La valutazione del grado di fusione delle epifisi basate su risonanza magnetica nucleare e ecografia sono ancora sperimentali e privi di un'apprezzabile letteratura di popolazione (Saint-Martin, P., Rérolle, C., Dedouit, F., Bouilleau, L., Rousseau, H., Rougé, D., Telmon, N., *Age estimation by magnetic resonance imaging of the distal tibial epiphysis and the calcaneum*, International Journal of Legal Medicine 2013;127(5):1023-30; Hillewig, E., Degroote, J., Van der Paelt, T., Visscher, A., Vandemaele, P., Lutin, B., D'Hooghe, L., Vandriessche, V., Piette, M., Verstraete, K., *Magnetic resonance imaging of the sternal extremity of the clavicle in forensic age estimation: towards more sound age estimates*, International Journal of Legal Medicine 2013;127(3):677-89; Schmidt, S., Schiborr, M., Pfeiffer, H., Schmeling, A., Schulz, R., *Age dependence of epiphyseal ossification of the distal radius in ultrasound diagnostics*, International Journal of Legal Medicine 2013;127(4):831-8. Si segnala inoltre: Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, *Nuovi approcci per l'accertamento dell'età*, giugno 2010.

<sup>92</sup> A tal proposito si cita la Review del Forensic Anthropology Society of Europe, sezione di IALM (International Academy of Legal Medicine), che tratta in maniera dettagliata dei singoli metodi utili per la stima dell'età (Cunha, E. et al., *op. cit.*). Sono inoltre disponibili raccomandazioni redatte dall'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Alterdiagnostik, Gruppo di Lavoro per la Stima dell'Età Forense), che si concentrano sulle procedure generali relative alla visita clinica ed agli approfondimenti radiologici e suggeriscono la combinazione di tre fasi: esame visivo (indicatori antropometrici, sviluppo puberale, anamnesi), ortopantomica e radiografia del distretto mano-polso del braccio sinistro (Schmeling, A., Grundmann, C., Fuhrmann, A., Kaatsch, H.J., Knell, B., Ramsthaler, F., Reisinger, W., Riepert, T., Ritz-Timme, S., Rösing, F.W., Röttscher, K., Geserick, G., *Criteria for age estimation in living individuals*, International Journal of Legal Medicine 2008;122(6):457-60).

<sup>93</sup> Royal College of Paediatricians and Child Health and the Kings Fund, *The Health of Refugee Children: Guidelines for Paediatricians*, 1999; Royal College of Paediatricians and Child Health and the Kings Fund, *X-rays and Asylum Seeking Children Policy Statement*, 1999; Aynsley-Green, A., *The assessment of age...*, cit.; Grupo de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los Menores Extranjeros no acompañados, *Conclusions of the Workshop on the Determination of the Forensic Age of Unaccompanied Foreign Minors. Good Practice Consensus Document by the Legal Medicine Institutes of Spain*, Rev Esp Med Legal. 2011;37:5-6; Benso, L., Milani, S., *op. cit.*; Aynsley-Green, A., *Unethical age assessment*, British Dental Journal 2008; 206:337; Aynsley-Green, A., Cole, H., Crawley, T.J., Lessof, N., Boag, L.R. and Wallace, R.M.M., *Medical, statistical, ethical and human rights considerations in the assessment of age in children and young people subject to immigration control*, British Medical Bulletin 2012; 102: 17-42 DOI:10.1093/bmb/lds014; Bracci, C.,



tuttavia concorde nell'affermare che ad oggi **non esistono metodi scientifici capaci di determinare con esattezza l'età cronologica di una persona, soprattutto in età critica quale quella degli adolescenti**<sup>94</sup>. Un esame medico non può fornire che una **stima** dell'età cronologica di un individuo ed è, per sua natura, soggetto ad un **marginale di errore**<sup>95</sup>, quantificabile in un intervallo corrispondente ad almeno due anni superiore o inferiore rispetto all'età rilevata<sup>96</sup>. Poiché l'accrescimento scheletrico e dentario è caratterizzato da un ritmo più rapido nelle età più giovani e più lento a mano a mano che ci si avvicina ai 18 anni, il margine di errore, più contenuto nei bambini più piccoli, aumenta con l'avvicinarsi all'età adulta, e può arrivare fino a cinque anni in difetto o eccesso rispetto all'età stimata<sup>97</sup>.

All'imprecisione si aggiungono altresì gli interrogativi legati alla potenziale invasività di alcuni metodi, considerato che il loro utilizzo non ha fini diagnostici o terapeutici. La valutazione dello sviluppo puberale potrebbe essere traumatizzante per minori che hanno subito violenze o abusi sessuali<sup>98</sup>. L'esposizione a radiazioni ionizzanti per scopi diversi da quelli diagnostici e terapeutici è estremamente controversa a causa del potenziale danno alla persona che la stessa potrebbe causare<sup>99</sup>, dovendosi poi tener anche

---

Medici Contro la Tortura, *La determinazione della minore età*, 2010, <http://www.contextus.org/contextus-in-blog/46-esperienze-/309-la-determinazione-della-minore-eta.html>, ultima cons. 30 ottobre 2013; UNHCR, *Refugee Children...*, cit.; CoE Human Rights Comment 2011, cit.

<sup>94</sup> Un accertamento medico utilizza infatti indicatori di natura biologica al fine di desumere informazioni di natura cronologica. Mentre l'età cronologica è un dato fisso, l'età biologica varia da soggetto a soggetto, poichè variabile è, per natura, il ritmo di maturazione di ogni individuo, che è altresì influenzato da fattori quali l'origine etnica, il patrimonio genetico, il livello economico, la classe sociale, l'alimentazione, l'attività fisica ed eventuali patologie pregresse o in atto. Pertanto "ad ogni età cronologica corrisponde una molteplicità di possibili età biologiche, e i soggetti che condividono un'identica età biologica possono presentare età cronologiche assai differenti" (Benso, L., Milani, S., *op. cit.*, p.2).

<sup>95</sup> *Ibid.* See also UNHCR, *Refugee Children...*, cit.; Cunha, E. et al., *op. cit.*; Aynsley-Green, A., *The assessment of age...*, cit.; UNICEF, *Age Assessment Practices...*, cit.

<sup>96</sup> Tale margine è dovuto alla **variabilità biologica**, osservabile in soggetti coetanei che condividono origine etnica e simili condizioni di vita e di salute, nonché alla **distorsione sistemica** conseguente l'applicazione di indicatori formulati su popolazioni di origine nord europea, in un determinato periodo storico, a individui di diversa provenienza geografica, senza tenere conto dell'influenza sullo sviluppo di fattori quali l'origine etnica, il livello economico, l'alimentazione, le malattie e la classe sociale. E' opportuno ricordare altresì che in origine tali esami non erano destinati alla determinazione dell'età cronologica di un soggetto, ma piuttosto alla diagnosi e al monitoraggio di eventuali disordini della crescita (Aynsley-Green, A., *The assessment of age...*, cit.). Si noti inoltre che, in particolare nel caso di esami radiologici, al margine di errore dovuto alla variabilità biologica e alla distorsione sistemica, si aggiunge il margine, quantificabile in più o meno sei mesi, dovuto all'**imprecisione** dell'operatore esperto nella valutazione dell'esito dell'esame (Benso, L., Milani, S., *op. cit.*). Si segnala infine che uno studio recente sull'influenza del fattore etnico sulla crescita ha applicato l'Atlante di Greulich e Pyle a 1.390 bambini e bambine tra 0 e 18 anni di origine africana, asiatica e ispanica, mostrando come l'età ossea era stata sensibilmente sovrastimata nei bambini asiatici e ispanici, che sembrano maturare prima dei coetanei africani e americani. Nella stima dell'età dei minori non accompagnati e isolati, risulta pertanto estremamente importante la disponibilità di dati popolazione, risultato di studi che applicano l'Atlante di Greulich e Pyle a popolazioni specifiche. Tali dati sono ancora limitati e poco diffusi, e al momento sono stati effettuati, tra gli altri, su popolazioni di origine turca, pakistana, cinese, marocchina, malawiana etc. (Cunha, E., et al., *op. cit.*).

<sup>97</sup> Aynsley-Green, A. et al., *Medical, statistical, ethical...*, cit. A titolo di esempio, si riportano gli errori nelle diverse fasi di accrescimento forniti dal modello Schour e Massler dello sviluppo dentario, modificato da Ubelaker: a 3-4 anni l'errore medio è di 1 anno, sale a 2 fra i 6 ed i 9 anni e raggiunge i 3 a 15 anni (Ubelaker, D.H., *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*, Taraxacum, 3rd Ed., 1999).

<sup>98</sup> UNICEF, *Identification of Unaccompanied and Separated Children...*, cit.; SCEP, *Position Paper...*, cit.; Aynsley-Green, A., *The assessment of age...*, cit.; CoE Human Rights Comment 2011, cit.; ENOC, *op. cit.*

<sup>99</sup> Tra gli altri, British Medical and Dental Associations, General Medical and Dental Councils, Royal Colleges of Paediatrician and Child Health, Royal College of Radiology, British Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes, Council of the European Society for Paediatric Endocrinology. Secondo il principio conosciuto come ALARA (As Low As Reasonably Achievable), ogni medico è tenuto, prima di esporre un individuo a radiazioni, ad effettuare una valutazione dei vantaggi di tale esposizione rispetto ai rischi, considerando che le radiazioni sono un fattore di rischio nella comparsa di tumori al cervello (Aynsley-Green, A. et al., *Medical, statistical, ethical...*, cit.).

presente le diverse conseguenze legate all'esposizione in considerazione della parte del corpo esposta ai raggi.

Va infine sottolineato che ad oggi gli esami medici non sono sempre condotti da personale specializzato e familiare con il contesto socio-culturale di provenienza dei minori non accompagnati e separati, e i referti spesso non esplicitano il metodo utilizzato e il margine di errore.

#### IV. Il quadro italiano: normativa, principi e garanzie.

Nonostante il richiamo a numerosi principi sanciti a livello internazionale, **la normativa italiana si presenta disorganica in materia di accertamento dell'età. Principi e garanzie procedurali sono disciplinati da fonti di natura diversa, per lo più secondarie e di limitata applicabilità.** Alcuni principi sono infatti previsti solo in regime penale o nell'ambito della protezione internazionale, e non trovano pertanto diretta applicabilità in ogni accertamento dell'età di presunti minori non accompagnati e separati. Altri sono richiamati solo in fonti secondarie quali Circolari Ministeriali o Linee Guida.

**Occorre inoltre evidenziare che alcune garanzie non sono ad oggi previste o espressamente regolamentate, in particolare l'approccio multidisciplinare, l'utilizzo di metodi più invasivi solo come *extrema ratio*, l'impiego di personale qualificato ed indipendente, la presenza di un rappresentante legale qualificato e indipendente e l'obbligo di indicare il margine di errore nella perizia di accertamento.**

Si richiamano di seguito i principi disciplinati dalla normativa, ribadendo tuttavia che il campo di applicazione di alcuni di essi rimane circoscritto ad alcuni ambiti.

- In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il **superiore interesse del fanciullo** (art. 28, comma 3, D.lgs. 286/98)<sup>100</sup>.
- L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, se necessario anche in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 535/99)<sup>101</sup>, qualora lo stesso non presenti o non abbia intenzione di presentare domanda di protezione internazionale<sup>102</sup>.
- **Dubbio fondato.** Ove occorra, qualora vi sia incertezza o dubbio riguardo alla minore età, il presunto minore può essere sottoposto ad accertamenti antropometrici o ad altri accertamenti previsti dalla legge (art. 349, C.P.P.<sup>103</sup>; Circolare M.d.I. 9/7/2007<sup>104</sup>; art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008; art. 8, comma 1, D.P.R. 448/88<sup>105</sup>).
- **Ruolo dell'autorità giudiziaria.** Limitatamente al procedimento penale, l'accertamento è disposto, anche d'ufficio, dall'autorità giudiziaria (art. 8, comma 1, D.P.R. 448/88). L'assistenza del minore è assicurata, in ogni stato del procedimento, dai genitori o da altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria (art. 12, comma 1, D.P.R. 448/88) o dai servizi di assistenza degli enti locali di cui si avvale l'autorità giudiziaria (art. 12, comma 2, D.P.R. 448/88).

Il Codice Civile prevede che, nelle more dell'assunzione delle proprie funzioni da parte del tutore, il giudice tutelare sia responsabile dei provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore (art. 361 C.C.).

---

<sup>100</sup> D.lgs. 286/98.

<sup>101</sup> D.P.C.M. 535/99.

<sup>102</sup> D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, c.7.

<sup>103</sup> Codice di Procedura Penale (Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447), Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria.

<sup>104</sup> Circolare M.d.I. 9/7/2007.

<sup>105</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" (G.U. n. 250, 24 ottobre 1988, Supplemento Ordinario).

- **Consenso informato.** L'accertamento è effettuato previo consenso del minore o del suo rappresentante legale (art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008), dopo che il minore sia stato informato circa la possibilità che la sua età venga accertata attraverso visita medica, specificando il tipo di visita e le eventuali conseguenze della stessa, e altresì che un suo eventuale rifiuto a sottoporvisi non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento e alla valutazione della domanda di asilo (art. 19, comma 3, D.Lgs. 25/2008).
- **Metodi non invasivi.** L'accertamento dell'età è effettuato attraverso metodi non invasivi (art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008), sicuri e rispettosi della salute, della dignità, dell'integrità fisica, dell'età e del genere del minore (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida<sup>106</sup>; Circolare M.d.I. 9/7/2007). L'esposizione a radiazioni ionizzanti effettuata in ambito medico-legale, priva quindi di beneficio diretto per la salute, deve essere giustificata in maniera particolare (principio di giustificazione) e deve essere assicurato che la dose derivante dalla stessa sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile (art. 3, comma 7, D.lgs. 187/2000<sup>107</sup>).
- L'accertamento dell'età è effettuato in via prioritaria all'interno di **strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici** (Circolare M.d.I. 9/7/2007).
- **Beneficio del dubbio e presunzione della minore età.** Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età e il dubbio persiste, il beneficio del dubbio è garantito e la minore età presunta ad ogni effetto (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida; art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008; art. 8, comma 2, D.P.R. 448/88; Circolare M.d.I. 9/7/2007). Tale principio deve essere rispettato anche nelle more della procedura d'accertamento, garantendo al minore la più ampia tutela dei diritti e l'applicazione di tutte le disposizioni relative alla protezione dei minori (Circolare M.d.I. 9/7/2007).

La circolare del Ministero dell'Interno fa inoltre notare che “gli accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti”, ma solo “la fascia d'età compatibile con i risultati ottenuti”, specificando che a fronte di un margine di errore indicato nella perizia, il principio del *favor minoris* deve essere applicato<sup>108</sup>.

Le linee guida del Comitato Minori Stranieri suggeriscono infine che, qualora il minore sia in possesso di un documento valido che riporta solo l'anno di nascita, **sia buona prassi l'attribuzione del 31 dicembre dell'anno riportato sul documento stesso quale data di nascita**<sup>109</sup>.

Un tentativo di avanzamento verso maggiori garanzie in ambito di accertamento dell'età è stato effettuato attraverso il “**Protocollo per l'Accertamento dell'età dei minori secondo il modello dell'approccio multidimensionale**” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali<sup>110</sup>. Tale protocollo richiama alcuni principi fondamentali non previsti dalla normativa vigente, in particolare: la necessità di introdurre una **procedura uniforme** per l'accertamento dell'età a livello nazionale; la necessità di indicare sempre il **margin**e di errore in ogni perizia di accertamento; l'**approccio multidisciplinare e multidimensionale**, affiancando ad esami medici il colloquio e la valutazione psicologica; il **ruolo dell'autorità giudiziaria** nel disporre un accertamento nel caso di minori non accompagnati, considerata

<sup>106</sup> Comitato Minori Stranieri, Linee Guida.

<sup>107</sup> Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" (GU n. 157 del 7 luglio 2000 - Supplemento Ordinario n. 105).

<sup>108</sup> Circolare M.d.I. 9/7/2007.

<sup>109</sup> Comitato Minori Stranieri, Linee Guida, cit.

<sup>110</sup> Il protocollo, conosciuto come “Protocollo Ascone”, è stato elaborato dal Gruppo Tecnico Interistituzionale e Multidisciplinare, costituito presso lo stesso Ministero allo scopo di definire un protocollo sanitario uniforme sul territorio nazionale per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati. Esso è stato in seguito sottoposto alla valutazione e parere del Consiglio Superiore di Sanità, e il Protocollo definitivo trasmesso da parte dello stesso Ministero, con nota prot. n. DG prev-X-P-19577 del 29.04.2012, al Ministero dell'Interno.

l'irreperibilità dei genitori/rappresentanti legali; l'importanza del **mediatore culturale**; la necessità di individuare strutture pubbliche dotate di **personale specializzato**, con competenze specifiche, adeguate e multidisciplinari, al quale siano assicurati apposita preparazione e aggiornamenti continui.

Alla luce dell'analisi effettuata nelle sezioni I e II del presente documento, e come precedentemente osservato da Save the Children<sup>111</sup>, si ritiene che il protocollo, che ad oggi non è operativo, necessiti di alcune revisioni e di un ulteriore sviluppo per quanto concerne i principi del dubbio fondato e dell'*extrema ratio*, in particolare nell'ambito dei metodi da utilizzare per l'accertamento, nonché l'introduzione di garanzie tra le quali la rappresentanza legale, il consenso informato, l'accoglienza in strutture idonee durante l'accertamento e l'effettivo diritto d'appello.

## **V. Alcune prassi nell'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati in Italia.**

Pur non rappresentando un quadro esaustivo della situazione in Italia e nelle località prese in esame<sup>112</sup>, la ricerca effettuata mostra come **la frammentarietà del quadro normativo tenda a riflettersi in una disomogeneità di prassi a livello nazionale e locale, e nell'applicazione parziale dei principi e delle garanzie in tema di accertamento dell'età.**

I risultati della consultazione indicano la necessità di introdurre una procedura uniforme che promuova l'applicazione omogenea dei criteri e delle garanzie fondamentali che già ad oggi si ritrovano in alcune pratiche di accertamento dell'età. È in questa prospettiva che si riportano qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle criticità e pratiche positive rilevate.

- **Superiore interesse del fanciullo.** Alcune delle testimonianze raccolte hanno evidenziato come la decisione di eseguire un accertamento e le modalità utilizzate non tengano sempre conto del superiore interesse del fanciullo. Dubbi sull'età sembrano essere sollevati più frequentemente nel caso di migranti che si dichiarano minorenni rispetto a migranti che si dichiarano maggiorenni nonostante l'apparente giovane età. Occorre menzionare altresì la questione degli accertamenti multipli, in alcuni casi effettuati senza tentativi di rintracciare i risultati di precedenti accertamenti, di cui generalmente il minore non dispone, o senza una valutazione individuale della proporzionalità e necessità degli stessi in relazione alle possibili ripercussioni sul benessere psico-fisico del minore.
- **Non discriminazione.** Alcune testimonianze raccolte hanno sottolineato come, in alcuni casi, la nazionalità dei presunti minori o il contesto del rintraccio (a seconda che lo stesso avvenga sul territorio, in frontiera o in seguito a presentazione spontanea del minore presso le autorità di pubblica sicurezza o i servizi sociali), possono influenzare la decisione di eseguire un accertamento.
- **Ruolo dell'autorità giudiziaria.** L'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati è generalmente disposto dall'autorità di pubblica sicurezza. In alcune località sono stati riportati accertamenti effettuati su iniziativa dei servizi sociali dell'ente locale. Occorre tuttavia menzionare prassi positive in cui l'accertamento dell'età di minori non accompagnati e separati è effettuato previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, su richiesta dalle autorità di pubblica sicurezza o dei servizi sociali. In alcuni casi si tratta di

---

<sup>111</sup> Save the Children Italia, *Protocollo su «Determinazione dell'età nei minori non accompagnati» emesso nel giugno 2009 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Analisi e posizioni di Save the Children Italia*, settembre 2010, [http://www.asgi.it/public/parser\\_download/save/1\\_00\\_09\\_protocollo\\_ascone.pdf](http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_00_09_protocollo_ascone.pdf), ultima cons. 30 ottobre 2013.

<sup>112</sup> Poiché la consultazione non ha potuto coinvolgere in maniera sistematica tutti i soggetti interessati, e gli interlocutori sono stati selezionati a seconda della loro disponibilità, le prassi raccolte possono rappresentare solo parzialmente la realtà esistente in varie località del territorio nazionale.

una procedura formale che prevede l'invio del referto alla stessa autorità giudiziaria per l'attribuzione dell'età.

- Dubbio fondato e *extrema ratio*. Le prassi raccolte hanno evidenziato come in taluni casi l'accertamento avvenga in assenza di un dubbio fondato. Le varie esperienze riportate includono: identificazioni di migranti come minorenni senza l'espletamento di accertamenti, sulla sola base della dichiarazione di minore età; accertamenti eseguiti solo in caso di dubbio circa l'età dichiarata; accertamenti più sistematici, in alcuni casi anche in presenza di documenti (ad esclusione del passaporto, che fa generalmente fede) o nonostante il parere discordante di associazioni o agenzie specializzate che effettuano colloqui con i presunti minori; identificazioni di migranti come maggiorenni per lo più sulla base del loro aspetto, senza l'espletamento di accertamenti nonostante la dichiarazione di minore età. È stato altresì riportato l'utilizzo in prima istanza di metodi medici senza il previo espletamento di metodi meno invasivi (tentativo di reperire documenti comprovanti la minore età o raccolta di informazioni attraverso colloqui).

Occorre tuttavia segnalare esperienze positive di rafforzamento della cooperazione tra le diverse autorità competenti e soggetti terzi. In alcune località, le agenzie di protezione di minori, migranti e rifugiati effettuano colloqui con i sedicenti minori al fine di supportare le autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'eventuale esistenza di un dubbio fondato prima di procedere ad un accertamento. In altre, sono stati recentemente siglati dei protocolli che dispongono l'accertamento dell'età tramite radiografia del polso solo qualora non sia possibile stabilire l'età altrimenti. In alcune località inoltre, qualora a seguito di collocamento in accoglienza siano sollevati dubbi circa la minore età di un individuo, i servizi sociali competenti effettuano dei colloqui individuali con il presunto minore e lo supportano nella raccolta di documenti. Qualora il dubbio permanga, questo deve essere condiviso da più soggetti e motivato in una relazione che è inviata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, al fine del rilascio dell'eventuale autorizzazione a procedere con accertamenti medici.

- Approccio multidisciplinare; personale qualificato e indipendente. La prassi maggiormente rilevata nel corso della consultazione vede l'espletamento dell'accertamento dell'età mediante un unico esame medico, per lo più la lastra del polso della mano sinistra. Tale esame può essere affiancato o sostituito da una visita generale, dall'esame dell'arcata dentaria o dello sviluppo puberale. Gli accertamenti sono generalmente effettuati in strutture pubbliche ospedaliere da personale di turno non necessariamente specializzato. Occorre tuttavia segnalare che alcune strutture specializzate effettuano gli accertamenti dell'età attraverso metodi multidisciplinari, che includono una visita (pediatrica) completa di anamnesi personale e familiare, la valutazione dell'età scheletrica e dentale, e una serie di colloqui per la valutazione dello sviluppo psicologico. Le valutazioni sono effettuate da personale specializzato e la perizia, preparata dall'intera équipe, esprime in termini potenziali un parere sull'età, motivandolo e specificandone il margine di errore.
- Consenso informato. La richiesta del consenso del minore prima di effettuare un accertamento non è risultata prassi comune nel corso della consultazione. Anche l'informativa è apparsa tendenzialmente insufficiente, ad eccezione dei contesti che vedono la presenza di associazioni o agenzie di protezione di migranti, rifugiati e minori. Informazioni più complete sembrano essere fornite quando gli accertamenti sono effettuati dopo il collocamento in comunità, dove ai minori sono generalmente chiariti i motivi, le modalità e le conseguenze dell'accertamento. Non è stato rilevato in alcuna località l'utilizzo di materiale informativo specifico.
- Uniformità, trasparenza e margine di errore. Le informazioni raccolte rivelano una mancanza di uniformità nella formulazione della perizia di accertamento. Tra le criticità sollevate occorre evidenziare la mancanza di sistematicità nella menzione del metodo utilizzato, dei parametri di lettura e del margine di errore.

- Tutela. Poiché effettuati principalmente al momento del rintraccio sul territorio o in frontiera, gli accertamenti avvengono generalmente in assenza di un tutore. Nel caso di accertamenti richiesti in seguito al collocamento in accoglienza, sono state invece rilevate situazioni di potenziale conflitto di interessi laddove il tutore o chi esercita i poteri tutelari rappresenta la stessa autorità richiedente l'accertamento.
- Presunzione della minore età e beneficio del dubbio. La predisposizione di misure di protezione (collocamento in una comunità per minori o in un centro di primo soccorso insieme a minori) fino ad avvenuta identificazione è risultata una prassi circoscritta ad alcune località. Ciò appare preoccupante nei casi di contestazione della maggiore età attribuita, laddove nel corso della procedura, che può richiedere fino a qualche mese, le persone in attesa di determinazione circa la loro età sono privi di alloggio o mantenuti all'interno dei Centri Richiedenti Asilo e Rifugiati (CARA) e dei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) insieme agli adulti. L'alloggio rimane invece assicurato nel corso di accertamenti eseguiti a seguito dell'identificazione di un individuo come minore e del collocamento in comunità.

Sono state altresì rilevate prassi differenti nell'applicazione del beneficio del dubbio ad avvenuto accertamento. Tra le prassi menzionate, appare critica l'attribuzione al migrante dell'età menzionata su referti che non indicano il margine di errore, talvolta anche se discordante con i documenti esistenti o con il parere di associazioni specializzate. Appaiono invece positive alcune prassi attuate dell'autorità giudiziaria, tra le quali si segnala: l'applicazione del beneficio del dubbio a fronte di referti di maggiore età senza indicazione del margine di errore; il trasferimento in comunità per minori a seguito di segnalazione di erronee identificazioni, anche nelle more di ulteriori accertamenti; l'annullamento di provvedimenti di espulsione conseguenti l'identificazione come maggiorenni, a causa dell'impossibilità dei referti di accertamento di dimostrare la maggiore età; provvedimenti che richiedono accertamenti approfonditi e multidisciplinari, con indicazione dei metodi da utilizzare. Buone prassi sono state altresì rilevate in ambito delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Qualora richiedenti asilo identificati come maggiorenni si dichiarino minorenni in sede di audizione, in particolare se in possesso di documentazione comprovante la minore età o di referti di accertamento dell'età senza indicazione del margine di errore, la Commissione provvede a sospendere l'audizione per l'espletamento dei necessari accertamenti, dandone comunicazione alla Questura e all'autorità giudiziaria competente.

- Diritto d'appello. Dalle informazioni raccolte, l'esito dell'accertamento risulta essere comunicato al migrante per lo più oralmente, senza consegna di copia del referto. Migranti dichiarati maggiorenni a seguito di accertamento effettuato dopo il collocamento in strutture per minori sembrano invece ricevere copia del referto da parte degli operatori della comunità.

In assenza di associazioni o agenzie specializzate eventualmente coinvolte informazioni riguardo alla possibilità di fare ricorso e ai mezzi di impugnazione non sembrano essere fornite in maniera sistematica. Occorre inoltre menzionare che, laddove l'accertamento è effettuato alla frontiera, il respingimento immediato o il rimpatrio sulla base di accordi di riammissione può ostacolare l'effettiva possibilità di contestarne il risultato. Tra gli ostacoli al ricorso effettivo è stata altresì menzionata la difficoltà ad accedere al gratuito patrocinio, qualora il migrante non introduca domanda di protezione internazionale.

- Infine, qualora un minore non sia in grado di indicare l'esatta data di nascita, la prassi maggiormente riportata vede l'attribuzione della data di nascita al primo giorno dell'anno corrispondente all'età dichiarata dal minore o indicata sul referto di accertamento. Tuttavia, in alcune località, su intervento delle comunità di accoglienza o di organizzazioni di supporto dei minori e sulla base del provvedimento di apertura della tutela, tale data è sostituita, al momento del rilascio dei documenti, dal 31 dicembre dello stesso anno, in applicazione del principio del *favor minoris*.

## Raccomandazioni

L'UNHCR riafferma che in tutte le decisioni relative ai minori, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

In questa prospettiva, e alla luce delle criticità e buone prassi rilevate in Italia, si raccomanda:

- Che **l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati sia effettuato solo qualora, in seguito all'attenta e obiettiva valutazione delle dichiarazioni del presunto minore e dei documenti e delle informazioni disponibili, sussista un dubbio fondato circa l'età, valutato attraverso indicatori specifici, debitamente motivato e registrato** dall'autorità di pubblica sicurezza nel fascicolo personale del migrante.
- Che l'accertamento dell'età sia effettuato anche nel caso in cui vi siano dubbi circa la maggiore età dichiarata da un migrante.
- Che l'accertamento dell'età sia effettuato senza alcuna discriminazione.
- Che **prima di procedere ad un accertamento dell'età, siano fornite: l'assistenza umanitaria** necessaria ad assicurare che il presunto minore si trovi nelle condizioni fisiche e mentali adatte a comprendere le informazioni che gli sono fornite e le richieste effettuate; **l'informativa completa relativa alla normativa a tutela delle persone di minore età nonché all'identificazione e all'accertamento dell'età**, in una lingua che l'interessato comprende e con modalità adatte al suo grado di maturità e comprensione, anche con il supporto di materiale informativo e di un mediatore culturale<sup>113</sup>.
- **Che sia adottata una procedura uniforme per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati e separati attraverso un adeguamento normativo che ne disciplini principi, criteri e garanzie procedurali.**
- **Che il minore sia assistito da un tutore**, che possa seguirlo durante l'intera procedura e che sia **adeguatamente formato e indipendente**, al fine di assicurare al minore idonea assistenza.
- **Che vi sia il consenso informato del minore e/o del tutore**, ottenuto dopo che il minore abbia ricevuto l'informativa completa in linea con la relativa precedente raccomandazione. **In caso di rifiuto, il minore sia ascoltato riguardo alle ragioni dello stesso**, che devono essere verbalizzate.

Nel rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali riaffermate nel presente documento, l'UNHCR raccomanda che in tale procedura:

- **Il presunto minore sia trattato come tale e collocato in un luogo sicuro**, qualora possibile in una sezione separata rispetto a minori già identificati, fino al completamento della procedura.

---

<sup>113</sup> L'informativa dovrà chiarire: la necessità di fornire corrette generalità e di facilitare la propria identificazione attraverso dichiarazioni accurate e ogni documento disponibile; i motivi per cui è necessario procedere ad un accertamento, la procedura, le modalità, i soggetti coinvolti, le possibili conseguenze del risultato dell'accertamento; in caso di ulteriori accertamenti con metodi medici, le possibili ripercussioni sulla salute; il fatto che un eventuale rifiuto non incide sulla domanda di protezione internazionale. In questa fase, è auspicabile che le autorità di pubblica sicurezza siano coadiuvate da organizzazioni che forniscono servizi di informativa e assistenza alle frontiere, agli sbarchi o sul territorio, e da mediatori culturali.

- **Si adotti un approccio olistico che preveda lo svolgimento dell'accertamento dell'età attraverso fasi successive, applicando in prima istanza metodi non invasivi** quali:
  - l'analisi della documentazione e altre testimonianze che sia possibile raccogliere o che il minore possa farsi inviare dal paese di origine;
  - un colloquio effettuato in un ambiente sicuro e adatto all'età e ai bisogni del minore, da personale specializzato e indipendente;
  - laddove il minore non abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando non sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale nel corso del colloquio, la verifica d'ufficio, previa consultazione con il minore e/o tutore, attraverso le autorità del paese di origine.
- **Ulteriori accertamenti attraverso valutazioni dello sviluppo psico-sociale e/o fisico siano effettuati solo come *extrema ratio***, qualora a seguito dei suddetti accertamenti non invasivi permanga un dubbio fondato.

Ulteriori accertamenti dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle seguenti garanzie:

- **La persistenza del dubbio sia valutata attraverso indicatori specifici.** A questo fine, sarebbe auspicabile la promozione di strumenti di supporto comuni quali schede di intervista e liste di controllo.
- **Tali indicatori siano riportati nella richiesta all'Autorità Giudiziaria Minorile** completa delle informazioni circa le dichiarazioni del presunto minore, i metodi per l'accertamento fino a quel momento utilizzati, i soggetti coinvolti e le ragioni del persistere del dubbio. Per facilitare la procedura, sarebbe auspicabile l'utilizzo di un modulo standard.
- **L'Autorità Giudiziaria Minorile rilasci un'autorizzazione motivata**, a seguito di una valutazione della necessità e proporzionalità dell'espletamento di ulteriori accertamenti a fronte dell'interesse superiore del fanciullo.
- **Siano stabiliti metodi multidisciplinari, rispettosi della dignità della persona e il meno invasivi possibile**, capaci di valutare in modo, completo e bilanciato lo sviluppo fisico, psico-sociale e cognitivo della persona. Tali metodi devono essere applicati in maniera rispettosa del genere e della cultura della persona, e comunque solo dopo un'attenta valutazione individuale della vulnerabilità e dei possibili traumi precedentemente vissuti dal minore.
- **Siano utilizzate unicamente strutture pubbliche espressamente identificate dalle regioni e coinvolta un'apposita equipe multidisciplinare, indipendente e specializzata.**
- Sia stabilito un termine massimo per il loro espletamento dal momento in cui essi sono disposti dall'autorità giudiziaria.
- La valutazione venga effettuata in modo obiettivo, alla luce di tutte le circostanze individuali e contestuali, e attraverso parametri che diano il giusto peso ai diversi fattori che influenzano la crescita, in particolare l'origine e le condizioni di vita del minore.
- **La perizia dell'accertamento indichi i metodi utilizzati, i parametri di lettura, il personale impiegato, la stima dell'età e il margine di errore.** Per facilitarne la lettura, sarebbe auspicabile l'utilizzo di un modulo standard.
- **La perizia sia inviata all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento, per l'emanazione del provvedimento di attribuzione dell'età.**
- **Qualora a seguito di accertamento persistano dubbi riguardo all'età di un individuo, e/o il margine di errore comprenda al suo interno la minore età, il**



**beneficio del dubbio e il principio di presunzione della minore età siano applicati in favore del minore.**

- Qualora il minore non sia in grado di fornire maggiori informazioni circa l'esatta data di nascita, **l'identificazione riporti come data di nascita il 31 dicembre dell'anno corrispondente all'età da egli dichiarata o risultante da accertamento.**
- **Copia del referto dell'accertamento e del provvedimento di attribuzione dell'età siano consegnati a chi vi è stato sottoposto e spiegati contestualmente alla possibilità e ai mezzi di impugnazione**, con modalità adatte al suo livello di maturità e comprensione, alla presenza del mediatore e del tutore/assistente sociale.
- **Sia garantita la possibilità effettiva da parte dei minorenni di impugnare il risultato della procedura;**

L'UNHCR auspica infine che:

- Ogni documentazione relativa alla procedura di accertamento sia registrata nella banca dati che raccoglie le informazioni relative all'identificazione della persona sottoposta ad accertamento, al fine di assicurare che un individuo non sia sottoposto ad accertamenti multipli nel suo percorso in Italia.
- Nelle more di un'armonizzazione della procedura e nel rispetto della normativa sulla privacy, informazioni riguardo i metodi utilizzati per l'accertamento, le garanzie procedurali e le ragioni fondanti l'attribuzione dell'età siano accessibili alle autorità preposte all'identificazione, affinché si evitino inutili accertamenti e, a fronte di accertamenti multipli con risultati divergenti, la decisione finale possa essere ponderata e motivata, nel rispetto del principio del beneficio del dubbio.

## GLOSSARIO

**Accertamento dell'età:** procedura utilizzata per determinare l'età approssimativa di un individuo (UNHCR, Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines, 2011).

**Età cronologica o anagrafica:** il tempo intercorso tra la nascita di un individuo ed un dato momento, espresso in anni, mesi e giorni.

**Età biologica:** il grado di maturazione raggiunto in un dato momento da un individuo in relazione alla durata della sua vita.

**Età sociale:** è definita in relazione ai ruoli, le responsabilità e le abitudini di un individuo rispetto ai membri della società alla quale egli appartiene. Pertanto, egli può essere considerato più o meno giovane in base alla misura in cui il suo comportamento si conforma alle aspettative della società alla quale appartiene (Settersen et al., in UNICEF, *Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography*, aprile 2011).

**Età psicologica:** è definita in relazione alla capacità di un individuo di adattarsi al cambiamento ad include l'uso delle capacità di adattamento della memoria, dell'apprendimento, dell'intelligenza, delle abilità e delle emozioni, per auto-regolarsi e esercitare un controllo sul proprio comportamento (Settersen et al., in UNICEF, *Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography*, aprile 2011).

**Minore:** ai sensi dell'Art. 1 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, si intende per minore "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile".

Il codice civile italiano, art. 2, fissa la maggiore età al compimento del diciottesimo anno d'età.

**Minori non accompagnati:** minori separati da entrambi i genitori e da altri parenti e sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, abbia tale responsabilità.

**Minori separati:** minori separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, per via legale o consuetudinaria ma non necessariamente da altri parenti

**Superiore interesse del minore:** Il concetto di superiore interesse del minore è rivolto ad assicurare il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché lo sviluppo olistico del minore, da intendersi quale sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale (Committee on the Rights of the Children, General Comment No. 14 (2013), I/A/4).